

Duplici omicidio Izzo: La Corte europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia.

di: **Roberto Giovane di Girasole***

Con sentenza depositata il 15.12.2009 (di cui riportiamo in calce il testo in lingua italiana tradotto dal Ministero della Giustizia, reperibile all'indirizzo www.governo.it) la CEDU condanna lo Stato italiano per aver violato l'art. 2 della Convenzione (causa Maiorano e altri c. Italia- *Ricorso n. 28634/06*). La sentenza ha origine da un ricorso presentato dai familiari delle signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano che, in base alle dichiarazioni confessorie di Angelo Izzo, furono da lui assassinate il 28 aprile 2005, mentre si trovava in regime di semilibertà. Angelo Izzo, com'è noto era stato condannato all'ergastolo per essere stato giudicato colpevole, insieme ad altri due complici, del c.d. massacro del Circeo compiuto nel 1975.

E' importante sottolineare che la Corte europea dei Diritti dell'Uomo esprime un giudizio positivo del regime delle misure di reinserimento applicabile in Italia che riconosce essere *"ispirato dal fine legittimo di favorire il progressivo reinserimento dei delinquenti"*, prevedendo misure sufficienti per assicurare la protezione della società. In particolare, per quanto riguarda le persone che, come Izzo, sono state condannate all'ergastolo, la CEDU evidenzia come semilibertà possa essere concessa soltanto dopo un periodo di reclusione di almeno venti anni, se il comportamento del detenuto è in via di miglioramento e se sussistono le condizioni di un progressivo reinserimento sociale. Inoltre riconosce che le statistiche prodotte dal Governo sono confortanti dimostrando che, per il periodo 2004 -2007, il numero dei detenuti in semilibertà per i quali il beneficio di questa misura è stato revocato a causa della commissione di nuovi reati non ha oltrepassato lo 0,36% del numero totale dei detenuti in regime di semilibertà.

La CEDU ha ritenuto invece sussistente la violazione dell'art. 2 della convenzione, con riferimento al caso specifico, sotto un duplice profilo:

- 1) mancato rispetto dovere di diligenza nel valutare la concessione della semilibertà ad Izzo (aspetto materiale dell'articolo 2 della Convenzione);
- 2) non completo adempimento dell'obbligo positivo dello Stato di accertare l'eventuale responsabilità dei suoi agenti coinvolti nei fatti con riferimento alla mancata revoca della misura della semilibertà (violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 della Convenzione).

Sotto il primo profilo la Corte ricorda che la prima parte dell'articolo 2 § 1 della Convenzione obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e irregolare, ma anche a prendere le misure necessarie alla protezione

delle persone poste sotto la sua giurisdizione. Tuttavia, sottolinea la Corte *“ciò non significa che da tale disposizione si possa dedurre un obbligo positivo di impedire qualsiasi potenziale violenza. Tale obbligo deve essere interpretato in modo tale da non imporre alle autorità un onere insopportabile o eccessivo, tenendo conto delle difficoltà che la polizia riscontra nell'esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee e anche della imprevedibilità del comportamento umano e delle scelte operative che debbono essere effettuate in termini di priorità e di risorse”*.

La sentenza riconosce che nulla poteva far prevedere l'intenzione di Izzo di compiere l'omicidio delle due donne, conosciute in quanto congiunte di un compagno di detenzione nel carcere di Palermo, ma rileva che alcuni elementi negativi, specificatamente indicati in motivazione della sentenza cui si rimanda (tra i quali una violazione delle prescrizioni inerenti ad un permesso di uscita commessa nel 2003, quando venne rintracciato in una camera d'albergo in compagnia di una recidiva), avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ad una maggiore prudenza quando nel novembre 2004 concesse la misura alternativa alla detenzione della semilibertà.

La Corte attribuisce un peso considerevole anche ai fatti sopraggiunti dopo la concessione della semilibertà e prima dell'omicidio delle signore Linciano e Maiorano. La CEDU si riferisce alle dichiarazioni rese nel 2004 da un pentito detenuto a Campobasso, che aveva dichiarato che Izzo si apprestava a commettere un omicidio e ad organizzare un traffico di stupefacenti, dichiarazioni che portarono all'espletamento di indagini che accertarono la violazione da parte dell'Izzo delle prescrizioni inerenti al regime della semilibertà, avendo riallacciato delle relazioni con alcuni recidivi residenti fuori da Campobasso con i quali progettava affari di varia natura. La Corte ritiene che il fatto che un recidivo della portata criminale di Izzo non rispettasse le prescrizioni inerenti alla semilibertà fosse un fattore molto inquietante, che avrebbe dovuto essere portato a conoscenza del tribunale di sorveglianza competente per permettere a quest'ultimo di valutare l'opportunità di revocare la semilibertà. La CEDU osserva che *“la circostanza, invocata dalla procura di Campobasso, secondo la quale le indagini riguardanti Izzo erano coperte da segreto...non può modificare questa conclusione. In effetti, l'interesse a scoprire se Izzo fosse dedito ad attività delittuose non poteva prevalere sull'esigenza di proteggere la società dagli eventuali comportamenti di una persona pericolosa. Comunque sia, spettava al tribunale di sorveglianza e non alla procura valutare se la condotta di Izzo era sufficientemente grave per giustificare una sanzione disciplinare o la revoca della semilibertà, considerati la finalità di questa misura alternativa alla detenzione e la necessità di mettere sul piatto della bilancia l'interesse ad un progressivo reinserimento sociale di Izzo e l'interesse alla protezione della collettività”*.

Pertanto la Corte ha ritenuto che la personalità di Izzo e la sua condotta, anche successiva all'ottenimento della semilibertà, avrebbero dovuto condurre ad una valutazione di pericolosità sociale e che la concessione della semilibertà, combinata con l'omissione di informare il tribunale di sorveglianza delle violazioni alle prescrizioni che erano state imposte, costituisca una mancanza al dovere di

diligenza che scaturisce dall'obbligo di proteggere la vita, imposto dall'articolo 2 della Convenzione, anche in relazione al mancato avvio di un procedimento per la revoca della semilibertà.

Sotto il secondo profilo la CEDU si è posta il problema di determinare se, in relazione al caso di specie, le autorità avessero anche l'obbligo positivo di stabilire eventuali responsabilità degli agenti dello Stato coinvolti.

La Corte, preso atto dell'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei giudici del tribunale di sorveglianza di Palermo che si sono conclusi con l'inflizione da parte del CSM della sanzione disciplinare dell'ammonizione, ha osservato che *“questa decisione aveva ad oggetto soltanto alcuni aspetti specifici del fascicolo (ossia il fatto che nella motivazione dell'ordinanza del 9 novembre 2004 non si sia tenuto conto della inosservanza da parte di Izzo delle prescrizioni relative al permesso di uscita del 7 novembre 2003 e delle ragioni che avevano portato al suo allontanamento dal penitenziario di Campobasso), sottolineando che “il CSM non si è pronunciato sul fatto che le dichiarazioni di Biundo e i risultati delle indagini condotte dalla prefettura di Campobasso non fossero state utilizzate per una eventuale revoca della semilibertà, elemento che la Corte ha considerato essenziale nel suo ragionamento relativo alla violazione dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione”.*

In base a queste considerazioni la Corte ha ritenuto che l'azione disciplinare non abbia interamente adempiuto l'obbligo positivo dello Stato di accertare l'eventuale responsabilità dei suoi agenti coinvolti nei fatti con conseguente violazione dell'articolo 2 della Convenzione.

* Avvocato del Foro di Napoli

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

SECONDA SEZIONE

CAUSA MAIORANO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorso n. 28634/06)

SENTENZA

STRASBURGO

15 dicembre 2009

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire alcune lievi modifiche formali

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia

Nella causa Maiorano e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Kristina Pardalos, *giudici*,

e da Françoise Elens-Passos, *cancelliere aggiunto di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 novembre 2009,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

IL PROCEDIMENTO

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 28634/06) presentato contro la Repubblica italiana con cui otto cittadini di tale Stato, la sig.ra Roberta Maiorano, la sig.ra Immacolata Maiorano, la sig.ra Vincenza Maiorano, il sig. Mario Maiorano, la sig.ra Monica Maiorano, la sig.ra Matilde Cristofalo, il sig. Giovanni Maiorano et il sig. Cesare Maiorano («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 5 luglio 2006 in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. I primi cinque ricorrenti sono stati rappresentati dall'avv. S. Chiriatti, del foro di Lecce; gli altri tre sono stati rappresentati dall'avv. F. G. Conte, del foro di Lecce. La terza ricorrente è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, F. Crisafulli.

3. Con lettera in data 20 aprile 2009, l'avv. Conte ha informato la Corte del decesso dell'ottavo ricorrente, il sig. Cesare Maiorano, sopraggiunto in data non precisata. Con lettera datata 5 maggio 2009, il cancelliere della seconda sezione ha invitato la rappresentante del sig. Cesare Maiorano a indicare, prima dell'8 giugno 2009, la data del decesso del suo cliente e a precisare se gli eredi di quest'ultimo desideravano continuare il procedimento dinanzi alla Corte. Non avendo ricevuto alcuna risposta, con lettera raccomandata datata 19 giugno 2009 il cancelliere della seconda sezione ha sollecitato le informazioni in questione, sottolineando che se tali informazioni non le fossero giunte entro il 17 luglio 2009, la Corte avrebbe considerato che gli eredi del sig. Cesare Maiorano non desideravano continuare il procedimento dinanzi ad essa. L'avv. Conte ha ricevuto la lettera il 2 luglio 2009. Con lettera in data 15 luglio 2009, veniva precisato

che il sig. Cesare Maiorano era deceduto il 6 giugno 2008 e che gli eredi desideravano continuare il procedimento dinanzi alla Corte. A seguito di una nuova richiesta di informazioni da parte della cancelleria, veniva indicato che gli eredi in questione erano il primo, il secondo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo ricorrente, nonché un certo sig. M. Giuseppe Maiorano, nato nel 1972 e residente a San Donato di Lecce.

4. I ricorrenti sostenevano nel loro ricorso che il beneficio della semilibertà accordato a un detenuto che ne aveva fatto uso per assassinare due loro famigliari aveva violato gli articoli 2, 5, 6 e 8 della Convenzione.

5. Il 12 dicembre 2007 il presidente della seconda sezione ha deciso di informare il Governo del ricorso. Come permette l'articolo 29 § 3 della Convenzione, essa ha inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata nel contempo sulla ricevibilità e sul merito.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

6. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1968, 1959, 1964, 1956, 1973, 1937, 1955 e 1931. Sono residenti nella provincia di Lecce.

7. Essi sono parenti delle signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano che, in base alle dichiarazioni confessorie di Angelo Izzo, furono da lui assassinate il 28 aprile 2005.

A. La condanna all'ergastolo di Izzo per i crimini commessi nel 1975

8. Il 29 luglio 1976 Izzo, che aveva precedenti penali per sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali, fu condannato all'ergastolo per omicidio, tentato omicidio, violenza sessuale, sequestro di persona, porto d'armi abusivo e lesioni personali, reati commessi il 30 settembre 1975. Secondo le sentenze di condanna, Izzo e due complici avevano sequestrato due donne, le avevano sottoposte a sevizie fisiche, sessuali e morali, e poi, credendole morte, ne avevano nascosto i corpi in sacchi di plastica posti successivamente nel cofano della loro auto. Tuttavia, i lamenti di una delle due vittime, che non era ancora deceduta, erano stati sentiti da una guardia giurata, il che aveva portato all'arresto dei colpevoli. La condanna divenne definitiva il 30 settembre 1983. Izzo iniziò a scontare la pena in un istituto penitenziario.

B. I tentativi di evasione di Izzo e la concessione a quest'ultimo di permessi di uscita

9. Il 30 gennaio 1977 Izzo tentò invano di evadere dal carcere di Latina, prendendo in ostaggio una guardia penitenziaria. Il 3 marzo 1977 il tribunale di Latina lo condannò per questo episodio a sei anni di reclusione. Il 22 ottobre 1981 la corte d'appello di Roma portò la pena a quattro anni di reclusione.

10. Il 25 novembre 1983 Izzo fu trovato un possesso di un coltellino, che teneva nascosto in una scatola contenente del burro. Il coltello fu sequestrato dagli agenti penitenziari.

11. Il 9 dicembre 1985 il pretore di Pisa condannò Izzo a otto mesi di reclusione per falsa testimonianza. Dalla sentenza risulta che, durante un'udienza tenuta il 7 ottobre 1981, Izzo si era rifiutato di testimoniare su dei reati commessi contro di lui. Il 12 giugno 1986 il tribunale di Bologna lo condannò a due anni e quindici giorni di reclusione per violazione della legislazione in materia di sostanze stupefacenti.

12. Da un rapporto degli educatori dell'istituto penitenziario di Alessandria datato 20 ottobre 1988 risulta che Izzo aveva avuto, durante l'adolescenza, dei disturbi legati alla sessualità e aveva frequentato ambienti di estrema destra. Si riconosceva nell'ideologia del «superuomo». Durante la sua detenzione, inizialmente si era lasciato andare a manifestazioni di violenza e intolleranza e non aveva partecipato al programma di rieducazione. Tuttavia, a partire dal 1983, si era dissociato dalla lotta armata e aveva iniziato a collaborare con le autorità. Si era mostrato disponibile nei confronti degli altri, pronto a rispettare le regole e capace di autocritica. Il 2 maggio e il 21 novembre 1987 aveva beneficiato di permessi di uscita della durata rispettivamente di dodici e quattro ore. Anche se non potevano essere esclusi dei comportamenti aggressivi, era ragionevole ritenere che Izzo avesse intrapreso un processo di riflessione e maturazione, durante il quale aveva sviluppato un «forte senso di colpa» rispetto ai crimini commessi. Gli educatori suggerivano di accordargli altri permessi di uscita, adottando le precauzioni necessarie tenuto conto della sua personalità.

13. Il 19 maggio 1992 Izzo ottenne lo status di collaboratore di giustizia. Tale status è accordato ai delinquenti che forniscono alle autorità giudiziarie informazioni utili alla repressione dei reati.

14. A partire da agosto 1992 Izzo beneficiò di permessi di uscita; tuttavia, non fece ritorno al carcere alla data fissata (26 agosto 1993). Pertanto, venne considerato evaso. Il 15 settembre 1993 fu arrestato in Francia. Era in possesso di documenti di identità falsi, di una pistola e di 10 milioni di lire (circa 5.164 euro) in contanti. Furono revocati i periodi di liberazione anticipata (un beneficio che consiste nella detrazione di un certo numero di giorni dalla pena da scontare) che gli erano stati precedentemente accordati.

15. Il 7 settembre 1996 Izzo sporse querela contro un altro detenuto per calunnia. Il giorno prima, il 6 settembre, aveva chiesto ad un agente penitenziario di aiutarlo a evitare qualsiasi contatto con il detenuto in questione, poiché non sapeva come avrebbe potuto reagire.

16. Tra il 1997 e il 2003 i tribunali di sorveglianza (di seguito i «TAP») di Firenze e Campobasso accordarono a Izzo un totale di 900 giorni di liberazione anticipata. Inoltre, a partire dal 1999, l'interessato beneficiò di numerosi permessi di uscita: tre a causa di eventi famigliari gravi (4 novembre 1999, 26 giugno e 18 settembre 2003) e sette (tra agosto 2002 e settembre 2003) per buona condotta. Izzo rispettò ogni volta le prescrizioni.

17. Il 22 ottobre 2003 il magistrato di sorveglianza di Campobasso autorizzò Izzo a uscire dal 3 al 9 novembre 2003. Tale decisione precisava che, durante il periodo indicato Izzo non doveva frequentare recidivi. In una nota dell'8 novembre 2003 i carabinieri di Campobasso comunicarono che il 7 novembre Izzo era stato trovato in una camera di albergo in compagnia di X, un giovane di diciannove anni, che aveva precedenti penali e che si apprestava a passare la notte con lui. Inoltre, poco prima dell'arrivo dei carabinieri, tre minori, che vi avevano consumato un pasto, si erano trovati nella stessa camera di albergo. Vi erano anche bottiglie di birra vuote e mozziconi di sigarette. Alla luce di questi elementi, il magistrato di sorveglianza di Campobasso decise che i sette giorni di permesso di uscita non sarebbero stati computati nel calcolo della pena scontata da Izzo. Quest'ultimo fece invano opposizione contro tale decisione.

18. A seguito di questo episodio il dott. Mastropaolo, presidente del TAP di Campobasso, chiese l'allontanamento di Izzo dal carcere di questa stessa città. Egli osservò che X e uno dei minori che erano stati nella stanza di albergo erano i figli di un co-detenuto; quest'ultimo avrebbe potuto avere delle reazioni violente contro Izzo. L'interessato fu dunque trasferito nell'istituto penitenziario di Palermo.

19. Nel febbraio 2004 il ricorrente chiese di beneficiare del regime della semilibertà (v. di seguito «il diritto interno pertinente»); il 19 febbraio 2004 la richiesta fu dichiarata inammissibile in quanto non vi erano possibilità di lavoro fuori dall'istituto penitenziario. Una domanda di ammissione al beneficio della semilibertà per casi particolari fu rigettata il 1° dicembre 2004 poiché non vi erano prove del fatto che Izzo fosse tossicodipendente.

20. Mentre era detenuto a Palermo Izzo beneficiò di tre permessi di uscita: il 10 aprile, dal 26 al 30 giugno e dal 25 al 29 settembre 2004. Ogni volta rispettò le prescrizioni.

C. L'ammissione di Izzo al beneficio della semilibertà

21. A Palermo Izzo chiese di beneficiare della liberazione condizionale o del regime della semilibertà.

22. L'udienza davanti al TAP, inizialmente fissata per il 14 aprile 2004, fu rinviata d'ufficio all'11 maggio 2004. Il TAP chiese che fossero prodotte la relazione di sintesi e la nota comportamentale relative a Izzo.

23. Con ordinanza in data 11 maggio 2004 il TAP di Palermo ordinò che fossero prodotte le relazioni riguardanti Izzo predisposte all'istituto penitenziario di Campobasso e che fosse redatta una relazione supplementare del «gruppo di osservazione» dell'istituto penitenziario di Palermo, che esaminasse in particolare l'atteggiamento del condannato rispetto ai gravi crimini da lui commessi.

24. Con ordinanza in data 9 novembre 2004, il cui testo fu depositato in cancelleria il 15 novembre 2004, il TAP di Palermo dichiarò la richiesta di liberazione condizionale di Izzo inammissibile e ammise quest'ultimo al beneficio della semilibertà. Esso incaricò il direttore dell'istituto penitenziario di predisporre un programma di reinserimento e di sottoporlo al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

25. Il TAP osservò anzitutto che Izzo scontava, dal 1° ottobre 1975, una pena inflitta per reati gravissimi commessi durante la sua giovinezza, quando faceva parte di un gruppo legato ai movimenti di estrema destra. Tali crimini erano stati perpetrati tra il 1974 e il 1978. Izzo era stato poi condannato per calunnia e evasione, reati commessi nel 1989 e nel 1993. Nulla faceva pensare che fosse ancora legato a gruppi criminali o terroristici. Per di più, a partire dagli anni '80, aveva iniziato a collaborare con i magistrati di Milano e di Bologna, fornendo informazioni precise e attendibili su reati imputabili agli ambienti di estrema destra.

26. Dalle relazioni redatte negli istituti penitenziari di Alessandria, Prato, Campobasso e Palermo risultava che, in un primo periodo che va fino al 1982-1983, Izzo sembrava essere sostenitore di un'ideologia di tipo terroristico e intollerante alle norme prescritte. Grazie alle sue risorse personali e culturali, era riuscito ad imporsi all'interno di gruppi di detenuti. Tuttavia, «malgrado la sofferenza e lo stato di privazione causati dal carcere», era riuscito ad iniziare «un percorso sincero di riflessione e di riorganizzazione della sua personalità, tenuto conto dei fatti terribili e drammatici che erano accaduti, giungendo fino ad accettare la propria condizione di detenuto aggravata, nei rapporti con gli altri detenuti, dalla sua decisione di collaborare con la giustizia».

27. Secondo il TAP, a partire da questo momento Izzo si era comportato correttamente, partecipando attivamente ai programmi e alle iniziative della comunità penitenziaria. In particolare, aveva lavorato e seguito corsi di inglese e di informatica. Comunicava facilmente con gli educatori e gli psicologi, con cui aveva condiviso il suo «bisogno di prendere le distanze dal suo passato assurdo e di impegnarsi in un processo psicologico di riparazione e di espiazione».

28. Il TAP osservò anche che, a seguito di un tentativo di evasione nel 1993, i permessi di uscita accordati a Izzo erano stati revocati. Tuttavia,

erano passati undici anni da tali fatti e nel 2003 Izzo era stato nuovamente autorizzato a uscire dall'istituto. Aveva iniziato a collaborare con l'associazione culturale *Città futura* di Campobasso, occupandosi di progetti di reinserimento culturale e sociale di giovani disadattati, detenuti, ex detenuti, persone con dipendenza dall'alcol o con disturbi della sessualità. Poteva continuare questo lavoro in regime di semilibertà.

29. Il TAP ritenne che Izzo fosse ormai una persona ben diversa da quella che aveva commesso i crimini per cui era stato condannato. Si poteva pertanto considerarlo idoneo a una «partecipazione sociale costruttiva».

30. La semilibertà risultava dunque «indispensabile» per proteggere Izzo dai rischi che comporta una lunga segregazione e per verificare concretamente il suo cambiamento. L'obbligo di tornare quotidianamente all'istituto penitenziario permetteva di controllarlo costantemente e di evitare la perpetrazione di altri reati.

31. Il Governo ha prodotto dinanzi alla Corte copia del fascicolo in base al quale il TAP di Palermo ha ammesso Izzo al beneficio della semilibertà. Tale fascicolo contiene, tra l'altro, i seguenti documenti:

- a) un estratto del casellario giudiziale di Izzo (paragrafo 69 *infra*);
- b) una lettera con cui il presidente dell'associazione culturale *Città futura* si impegnava ad assumere Izzo;
- c) una relazione del 7 aprile 2004 in cui un gruppo di osservazione composto da educatori, un assistente sociale, un poliziotto e una psicologa indicava che la condotta di Izzo all'interno dell'istituto penitenziario di Palermo era stata positiva e che quest'ultimo non era stato oggetto di alcuna sanzione disciplinare;
- d) due note datate 5 e 13 aprile 2004 della Questura di Roma che richiamava i precedenti penali di Izzo e indicava che quest'ultimo era considerato una persona «socialmente molto pericolosa»; tuttavia, la questura non disponeva di informazioni che permettessero di concludere che l'interessato aveva, all'epoca, legami con ambienti criminali;
- e) una nota della questura di Roma del 9 aprile 2004 secondo la quale Izzo era stato più volte trasferito da un istituto penitenziario all'altro, nella maggior parte dei casi dietro sua richiesta e allo scopo di proteggere la sua incolumità fisica; secondo la questura, ciò avrebbe potuto permettergli di creare dei legami con detenuti membri di organizzazioni criminali; la questura ricordava anche che durante la sua evasione nel 1993, Izzo aveva beneficiato dell'aiuto di membri di tali organizzazioni;
- f) una relazione di un educatore dell'istituto penitenziario di Palermo del 29 aprile 2004 che precisava che Izzo si era comportato correttamente ed era ritornato in carcere dopo aver beneficiato di un permesso di uscita per le vacanze di Pasqua;
- g) alcune decisioni che riconoscevano a Izzo lo status di collaboratore e gli accordavano dei permessi di uscita;

h) la relazione degli educatori dell'istituto penitenziario di Alessandria del 20 ottobre 1988 (paragrafo 12 *supra*);

i) una relazione del gruppo di osservazione dell'istituto penitenziario di Prato del 25 settembre 1997 che indicava che a partire dal 1983 Izzo aveva iniziato a prendere coscienza delle conseguenze delle sue azioni, anche se dimostrava una mancanza di stabilità in alcuni momenti difficili;

j) un rapporto di osservazione redatto il 26 febbraio 2000 nell'istituto penitenziario di Campobasso, che menzionava dei cambiamenti positivi nella personalità di Izzo e suggeriva di dargli, dopo tanti anni di detenzione, la possibilità di sperimentare in maniera graduale dei periodi di libertà;

k) una nota del 19 ottobre 2004 in cui il direttore dell'istituto penitenziario di Campobasso faceva osservare che Izzo si era comportato correttamente, che aveva beneficiato di vari permessi di uscita ma che non aveva rispettato le prescrizioni durante l'ultima uscita; a questa nota erano allegati un rapporto psicologico (del 20 luglio 2001), un rapporto dell'equipe pedagogica e le proposte di trattamento formulate dall'equipe di osservazione (questi ultimi due documenti datavano del 2002). Nell'insieme, tali documenti indicavano che Izzo aveva rimesso in discussione il suo passato, rinnegava le sue scelte criminali, si era aperto agli altri ed era diventato più umano, e desiderava reinserirsi positivamente nella società; pertanto era auspicabile accordargli, con le precauzioni richieste dalle circostanze, dei periodi di uscita dal carcere.

32. In particolare, il rapporto psicologico del 20 luglio 2001 precisava che Izzo aveva redatto, due mesi prima, delle memorie autobiografiche in cui descriveva il suo ambiente familiare, presentato come agiato e attento alle esigenze dei figli, e la sua adolescenza come segnata dall'adesione a gruppi di estrema destra, da risse e dalla frequentazione di delinquenti di diritto comune. In previsione di un colpo di Stato, Izzo si era lanciato in attentati, era divenuto esperto nell'uso degli esplosivi e delle armi da fuoco, aveva commesso delle aggressioni contro militanti di sinistra nonché degli stupri, dei furti e delle rapine. A sedici anni, credendosi perseguitato dalla polizia, era fuggito ed era stato protetto, in Francia, da un'organizzazione neofascista; questo gli aveva permesso di allacciare dei contatti per organizzare un traffico di eroina.

33. Nell'ottobre 1972, era stato implicato in un omicidio, che era stato «il primo di una lunga serie di omicidi, risultante dal traffico di droga, da vendette o da vari regolamenti di conti». Nelle sue memorie, Izzo dichiarava di sentirsi responsabile degli atti dei suoi compagni e di provare dei rimorsi, il che si accompagnava al sentimento che il male era stato fatto e che era impossibile porvi rimedio. Egli aveva continuato, all'epoca, a commettere rapine (fino a quattro la settimana), assalti a veicoli blindati, e aveva intensificato le sue attività di traffico di stupefacenti; disponeva di ingenti somme di denaro che spendeva in vestiti, automobili, viaggi, ristoranti e alberghi di lusso. Nel 1975 era stato arrestato per violenza sessuale e porto d'armi abusivo; aveva beneficiato di una sospensione dell'esecuzione della pena. Uscito dal carcere, si era sentito invincibile e in guerra con il mondo intero. È in questa atmosfera che ha commesso il crimine del 30 settembre 1975. Questo episodio era stato oggetto di lunghe discussioni con lo psicologo che, al riguardo, aveva spiegato a Izzo che un soggetto colpito da narcisismo patologico manifesta una tendenza a formarsi un'immagine idealizzata di se stesso e a distorcere la realtà. Tale stato è spesso provocato da frustrazioni provate durante l'infanzia che, per reazione generano deliri di onnipotenza. Lo psicologo aveva anche richiamato l'attenzione di Izzo sulle caratteristiche antisociali e immorali del delinquente, capace di commettere atti di una crudeltà estrema senza esserne turbato. Izzo era stato particolarmente impressionato da queste informazioni che costituivano, secondo lui, una spiegazione pertinente del suo caso. Egli aveva precisato che molti anni di privazione della libertà e di sofferenza erano stati necessari per comprendere che era solo un «piccolo uomo». Lo psicologo aveva ritenuto che egli fosse assolutamente sincero e che avesse acquisito, anche se tardi, un senso di umanità e di comprensione dei bisogni degli altri. Peraltro le lacrime di Izzo, a volte incontrollabili, costituivano una prova ulteriore della sua buona fede.

34. Nelle sue memorie, Izzo descriveva inoltre il suo percorso di detenuto e i suoi tentativi di evasione e precisava di essere stato internato in un ospedale psichiatrico, poiché si era fatto passare per pazzo. In carcere, era stato più volte giudicato per fatti passati (rapine, traffico di droga, rissa, concorso in omicidio, associazione sovversiva); era stato ogni volta assolto, nonostante fosse colpevole. Disponeva di denaro, di un certo prestigio criminale e di legami con «compagni latitanti all'estero», il che aveva fatto di lui un detenuto privilegiato; tuttavia, nel 1984, a seguito di una «grossa crisi esistenziale», aveva deciso di iniziare a collaborare con le autorità per l'identificazione degli autori di atti terroristici. Era fiero della sua scelta, che aveva considerato come un mezzo per porre rimedio ai propri errori. Le memorie di Izzo terminavano così: «in questi ultimi anni, credo di essere riuscito a trovare un certo equilibrio, e di essere arrivato a sbarazzarmi dei fantasmi del mio passato. Soprattutto, ho finalmente un'idea della persona che voglio diventare».

35. Lo psicologo aveva sottolineato l'importanza di questi cambiamenti, possibili solo grazie alla decisione di rinunciare all'ideale infantile di onnipotenza. Izzo aveva risposto che un elemento forse decisivo del suo percorso era stato il riconoscimento della propria cattiveria ingiustificata e che dopo il delitto del 1975 non era esagerato definirlo un «mostro».

36. Alla luce di quanto precede e dei suoi colloqui con Izzo, lo psicologo aveva ritenuto che i giudici potessero «senza timore» prendere in considerazione la possibilità di accordare dei permessi di uscita all'interessato, per permettergli di riallacciare i rapporti con il mondo libero e di acquisire nuovi elementi utili per il suo trattamento.

D. L'esecuzione della decisione di ammettere Izzo al beneficio della semilibertà

37. La decisione del TAP divenne esecutiva il 20 dicembre 2004.

38. Con ordinanza del 23 dicembre 2004 il magistrato di sorveglianza di Campobasso approvò il programma di trattamento che Izzo doveva rispettare nell'ambito del godimento del beneficio della semilibertà. Da questo documento, redatto dal direttore dell'istituto penitenziario di Campobasso, risulta che l'orario di lavoro di Izzo presso l'associazione *Città futura* era dalle 9.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato e dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì. Izzo poteva lasciare l'istituto penitenziario alle 8.30 dal lunedì al sabato e doveva ritornarvi alle 20 dal lunedì al venerdì e alle 16 il sabato. Poteva disporre di 25 euro al giorno e doveva rendere conto dell'uso che faceva di tale somma.

39. Il programma di trattamento imponeva a Izzo i seguenti obblighi:

«a) rimanere nel comune di Campobasso, esclusivamente presso l'associazione culturale «*Città futura*», situata in via Nobile n.39. Il semilibero è tenuto a rimanere nella sede dell'associazione dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19, il sabato dalle 9.30 alle 13.30, come [risulta] dal suo contratto di lavoro per compiere l'attività di volontariato prevista;

b) non allontanarsi dal luogo di lavoro durante l'orario fissato per il compimento delle sue attività di lavoro e di volontariato;

c) ottenere l'autorizzazione preventiva della direzione [dell'istituto penitenziario] su richiesta giustificata [del semilibero] o del presidente dell'associazione per qualsiasi allontanamento dal luogo di lavoro, a titolo eccezionale;

d) rimanere esclusivamente nel comune di Campobasso, durante il suo tempo libero nei giorni non lavorativi, con possibilità di pranzare al ristorante «*La pergola*», situato in viale Bucci n. 44/46, o al ristorante «*Il Gallo Nero*», situato in via Albino n. 4. Non pranzare in compagnia di altre persone, ad eccezione dei membri dell'associazione con la quale collabora e della sua famiglia;

e) utilizzare soltanto i trasporti pubblici per i propri spostamenti;

f) osservare una condotta irrepreensibile sul luogo di lavoro, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei trasporti pubblici o in ogni altro luogo che frequenta;

g) non frequentare locali pubblici [come] bar, ristoranti, alberghi, rivendite di alcolici (...) cinema e teatri, ad eccezione di quanto previsto al punto (...) d) [*supra*];

h) Non frequentare nel tempo libero recidivi o persone sottoposte a misure di sicurezza o preventive, né persone conosciute o assistite nell'ambito delle attività compiute per conto dell'associazione;

i) non utilizzare denaro, sotto qualsiasi forma, e detenere solo la somma giornaliera autorizzata (...);

j) non detenere o portare armi e oggetti contundenti;

k) informare in tempo utile la direzione dell'istituto [penitenziario] quando, per esigenze particolari da valutare in ogni singolo caso, risulti necessario modificare parzialmente il programma di trattamento».

40. Si precisava che l'inosservanza di uno degli obblighi derivanti dal programma di trattamento poteva comportare una sanzione disciplinare e, in caso di recidiva o in casi di particolare gravità, la revoca della semilibertà.

41. A partire dal 27 dicembre 2004, Izzo beneficiò della semilibertà. Il 14 aprile 2005 fu autorizzato ad utilizzare, per i propri spostamenti, veicoli guidati da membri dell'associazione *Città futura*.

E. Le dichiarazioni di Biundo

42. Il 25 agosto 2004 Biundo, un pentito detenuto a Campobasso, chiese di essere sentito da un magistrato della procura. Interrogato il 20 dicembre 2004, dichiarò alle autorità che Izzo gli aveva chiesto di commettere un omicidio; tramite una terza persona, Biundo sarebbe venuto a sapere che la vittima designata era il sig. Mastropaolo, presidente del TAP di Campobasso. Peraltro, secondo l'interessato, Izzo aveva preso accordi con dei recidivi allo scopo di organizzare un traffico di stupefacenti e di commettere altri reati gravi (come l'incendio doloso dell'automobile del figlio della direttrice dell'istituto penitenziario di Campobasso). Inoltre, al fine di commettere l'omicidio comandato da Izzo, Biundo avrebbe nascosto una pistola sul tetto dell'ascensore dell'edificio in cui abitava; la polizia non riuscì tuttavia a trovare l'arma.

43. A seguito di queste dichiarazioni, le procure di Campobasso e di Bari avviarono dei procedimenti, tra l'altro, nei confronti di Izzo, e fecero mettere sotto sorveglianza due cabine telefoniche di cui l'interessato poteva servirsi. Fu disposta l'intercettazione dei cellulari di Izzo e di quelli dei suoi amici e gli interessati furono seguiti e fotografati dalla polizia. Da tale misura investigativa risultava che Izzo frequentava o aveva contatti con recidivi e che aveva l'intenzione, in collaborazione con altre persone, di investire nel settore immobiliare. Secondo una nota del TAP di Palermo datata 12 giugno 2009 quest'ultimo non fu mai informato della condotta tenuta da Izzo durante la semilibertà, poiché la giurisdizione competente per l'eventuale revoca di tale misura alternativa alla detenzione era il magistrato di sorveglianza del luogo di esecuzione della stessa (Campobasso).

F. L'inchiesta di polizia sulle attività di Izzo

44. Come sopra esposto, a seguito delle dichiarazioni di Biundo gli agenti della questura di Campobasso misero sotto sorveglianza Izzo e le persone con cui era in contatto. Tale misura investigativa permise, tra l'altro, di ottenere le informazioni seguenti:

a) Izzo si serviva regolarmente di alcune cabine telefoniche e aveva un telefono cellulare e due carte SIM di cui altre persone erano ufficialmente titolari; tali linee telefoniche, così come quelle di X, furono messe sotto intercettazione; la durata delle intercettazioni fu regolarmente prorogata;

b) Izzo aveva riallacciato i contatti con gli amici recidivi residenti in altre città italiane, e li aveva incontrati e/o aveva avuto delle conversazioni telefoniche con loro;

c) si serviva di X per trasmettere messaggi orali ad altre persone;

d) progettava affari di varia natura (acquisizione di un bar e di ristoranti, o affari il cui oggetto non era chiaramente definito) in collaborazione con recidivi, condannati per reati gravi, in particolare traffico di stupefacenti, rapina ed estorsione;

e) si aspettava di ottenere, a breve, importanti somme di denaro;

f) violava alcune delle prescrizioni che gli erano state imposte nell'ambito del suo regime di semilibertà ;

g) il 10 marzo 2005 aveva incontrato, in un bar di Campobasso, una donna colombiana che beneficiava di una misura della libertà controllata, che era stata arrestata nel 2000 all'aeroporto di Milano; era stata condannata in quanto membro di un'associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di stupefacenti;

h) su richiesta di Izzo, X aveva comprato una pala; i due uomini con possedevano né beni immobili né terreni e l'uso che intendevano fare di tale attrezzo non era noto;

i) il 18 aprile 2005 X e un certo Y avevano effettuato un viaggio a Trani (in provincia di Bari), dove avevano incontrato due amici di Izzo; avevano

utilizzato due auto diverse, di cui una presa a noleggio, e si erano preoccupati di viaggiare a una certa distanza l'uno dall'altro.

G. L'omicidio delle signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano

45. Nel frattempo, mentre si trovava nell'istituto penitenziario di Palermo, Izzo aveva conosciuto il settimo ricorrente, Giovanni Maiorano, che vi era detenuto. Secondo una nota del 13 novembre 2007, trasmessa dalla procura di Campobasso alla procura di Bari, Giovanni Maiorano aveva favorito un rapporto di amicizia tra la moglie (la sig.ra Maria Carmela Linciano), la figlia (la sig.ra Valentina Maiorano) e Izzo. In particolare, con l'approvazione di Giovanni Maiorano, Izzo si era adoperato per far attribuire alle due donne, che avevano iniziato a frequentare l'associazione *Città futura*, una casa popolare. Izzo affermava anche di voler aiutare la moglie di Maiorano ad aprire un conto bancario in Germania (cosa che avrebbe potuto fare solo violando le prescrizioni inerenti al regime della semilibertà) allo scopo di finanziare un'attività commerciale.

46. La nota sopra citata precisava anche che all'istituto penitenziario di Palermo Izzo godeva della fiducia degli educatori e di un religioso che gli aveva offerto la possibilità di lavorare all'associazione *Città futura*, attiva nell'assistenza ai tossicodipendenti, agli stranieri, agli ex detenuti e alle famiglie dei detenuti. Il fascicolo personale di Izzo, che conteneva, tra l'altro, un rapporto «entusiasta» della corte d'appello di Bologna, lo descriveva come una persona ormai «recuperata» per la società, che si interessava al sociale.

47. Secondo la nota in questione, dopo la concessione della semilibertà a Izzo la polizia aveva iniziato a controllare le sue attività per verificare se aveva intenzione di commettere dei reati (in particolare reati in materia di sostanze stupefacenti), senza tuttavia arrivare a raccogliere elementi significativi. L'interessato si adeguava peraltro alle prescrizioni che regolano il regime della semilibertà. Secondo la nota della procura, Giovanni Maiorano non aveva motivi di immaginare, neanche lontanamente, che Izzo avrebbe potuto uccidere la moglie e la figlia. Per Maiorano e per le due vittime Izzo era un «amico sincero», di cui si fidavano ciecamente.

48. Il 29 aprile 2005 Y fu arrestato dalla polizia e trovato in possesso di una pistola. Egli dichiarò che trasportava l'arma per conto di Izzo e che altre due armi erano nascoste nel domicilio di sua nonna. Sul posto, la polizia trovò dei documenti d'identità falsi con le fotografie di X e di Izzo. Il 30 aprile 2005 la semilibertà accordata a quest'ultimo fu revocata. Lo stesso giorno la polizia rinvenne, nel giardino dell'abitazione della nonna di Y, i cadaveri delle signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano, uccise il 28 aprile 2005. X e Y dichiararono che erano state assassinate da Izzo. Contro quest'ultimo fu avviato un nuovo procedimento per omicidio, violenza sessuale e tentata distruzione di cadavere, mentre il procedimento avviato a seguito delle dichiarazioni di Biundo fu archiviato. La causa ebbe una notevole ripercussione mediatica in Italia.

H. Il procedimento penale nei confronti di Izzo per l'omicidio delle signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano

49. Interrogato il 3 e il 12 maggio 2005, Izzo finì col rendere dichiarazioni confessorie relativamente a tutti i capi d'accusa, ad eccezione di quello di violenza sessuale sulla persona della sig.ra Maiorano.

50. Con ordinanza in data 30 maggio 2005 il giudice per le indagini preliminari (di seguito il «GIP») di Campobasso dispose la custodia cautelare nei confronti di Izzo, X e Y. Egli considerò che a carico degli interessati sussistevano gravi indizi di colpevolezza. Per quanto riguarda Izzo, il GIP osservò che la sua responsabilità risultava dalle dichiarazioni confessorie, nonché dalle dichiarazioni di X e Y, che erano attendibili e confermate da molti altri elementi.

51. Il 13 luglio 2005 Izzo fu ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Egli chiese di essere giudicato con il rito abbreviato, che comporta, in caso di condanna, una riduzione della pena (per una descrizione del quadro legale di questa procedura, si veda *Hermi c. Italia* ([GC], n. 18114/02, §§ 27-28, CEDU 2006-...). Il giudice dell'udienza preliminare (di seguito il «GUP») accolse la richiesta.

52. I ricorrenti si costituirono parte civile.

53. Con sentenza resa il 12 gennaio 2007, il cui testo fu depositato in cancelleria il 24 marzo 2007, il GUP di Campobasso condannò Izzo alla pena dell'ergastolo e alla riparazione dei danni subiti dalle parti civili, il cui importo definitivo doveva essere fissato nell'ambito di un procedimento civile separato. Il GUP condannò inoltre Izzo a pagare le spese di giustizia sostenute dalle parti civili e le seguenti provvisoriamente esecutive sulle somme dovute a titolo di risarcimento per il danno morale:

- alla prima ricorrente, la sig.ra Roberta Maiorano: 45.000 EUR;
- alla seconda ricorrente, la sig.ra Immacolata Maiorano: 45.000 EUR;
- alla terza ricorrente, la sig.ra Vincenza Maiorano: 45.000 EUR;
- al quarto ricorrente, il sig. Mario Maiorano: 45.000 EUR;

- alla quinta ricorrente, la sig.ra Monica Maiorano: 45.000 EUR;
- al sesto ricorrente, il sig. Giovanni Maiorano: 160.000 EUR;
- al settimo ricorrente, il sig. Cesare Maiorano: 25.000 EUR;
- all’ottava ricorrente, la sig.ra Matilde Cristofalo: 25.000 EUR.

54. Nella motivazione della sentenza, il GUP concluse, sulla base degli elementi versati agli atti, che Izzo aveva premeditato l’omicidio delle signore Linciano e Maiorano e simulato nei confronti del settimo ricorrente un viaggio all’estero per giustificare la scomparsa delle vittime. Il crimine era stato scoperto quasi immediatamente, unicamente grazie all’intuizione e alla vigilanza degli agenti della polizia e della questura di Campobasso. L’esecutore materiale degli omicidi, commessi per strangolamento e soffocamento delle vittime, era Izzo, che si era fatto aiutare dai due complici, X e Y. Il movente dei crimini non era chiaro. Durante un interrogatorio in data 12 maggio 2005 Izzo aveva indicato di non avere alcun motivo logico per commettere gli omicidi e di avere reagito in modo «bestiale» alla pressione che gravava su di lui. Negò anche di avere perseguito uno scopo di lucro. Secondo il GUP, l’interessato aveva agito per il semplice piacere di uccidere, per ricreare una situazione simile a quella dell’omicidio del 1975 e per sbarazzarsi delle due vittime, che lo contattavano spesso chiedendogli di risolvere i loro problemi quotidiani. L’interessato stesso aveva dichiarato, nel corso dell’interrogatorio del 3 giugno 2005, di avere provato della «gioia», che comparava alla «gioia del lupo al mattino», nel momento in cui una delle vittime stava morendo. Pertanto, il GUP riconobbe a suo carico l’esistenza, tra l’altro, della circostanza aggravante dell’aver agito per motivi abietti o futili.

55. Il GUP osservò anche che durante il processo una equipe di tre psichiatri aveva effettuato una perizia per determinare se Izzo fosse nel pieno possesso della sua facoltà di comprendere e di volere al momento della perpetrazione dei reati. Gli psichiatri, dei quali il GUP condivideva il parere, avevano risposto in modo affermativo, osservando che l’interessato non soffriva di alcuna patologia psichiatrica. Era affetto da un disturbo della personalità di tipo antisociale – che comporta un’indifferenza patologica ai diritti e ai sentimenti degli altri; tuttavia, secondo il GUP, si trattava di un tratto tipico della personalità di molti delinquenti, e l’immoralità o la cattiveria dell’imputato non potevano impedire che fosse punito. Peraltro, le facoltà mentali di Izzo risultavano dalla lucidità con cui aveva pianificato, eseguito e tentato di occultare i propri misfatti; inoltre, era riuscito a convincere gli educatori e gli psicologi del carcere, così come il TAP, di una lenta ma vera evoluzione positiva della sua personalità.

56. Izzo interpose appello avverso la sentenza suddetta. Secondo le informazioni fornite dal Governo il 30 aprile 2008, il procedimento di appello, in tale data, era ancora pendente.

I. L'inchiesta amministrativa sull'ammissione di Izzo al beneficio della semilibertà

57. A seguito, tra l'altro, della ripercussione mediatica della causa, il 3 maggio 2005 il ministro della Giustizia aprì un'inchiesta amministrativa volta a determinare se, nell'ambito della procedura di ammissione di Izzo al beneficio della semilibertà, potessero essere attribuite delle responsabilità disciplinari ai giudici dei TAP di Palermo e Campobasso.

58. Gli ispettori nominati dal ministero proposero di avviare un'azione disciplinare contro due giudici del TAP di Palermo in quanto, per una negligenza inescusabile o per colpa grave, avevano omesso di prendere in considerazione, nella motivazione dell'ordinanza del 9 novembre 2004, due elementi sfavorevoli alla concessione della semilibertà a Izzo, ossia l'inosservanza delle prescrizioni relative al permesso di uscita del 7 novembre 2003 e i motivi che avevano condotto all'allontanamento dell'interessato dall'istituto penitenziario di Campobasso. Del resto, gli ispettori osservarono che la decisione di ammettere Izzo al beneficio della semilibertà era stata adottata all'esito di una procedura prescritta dalla legge, dopo che erano stati ottenuti i documenti e i pareri necessari, e dopo che il TAP si era in sostanza uniformato al contenuto dei rapporti versati agli atti.

59. Il ministro della Giustizia accolse la proposta degli ispettori.

60. Con sentenza in data 14 marzo 2008, il cui testo fu depositato in cancelleria 2 aprile 2008, la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito il «CSM») inflisse ai giudici in questione un ammonimento a titolo di sanzione disciplinare.

61. Il CSM osservò che la scelta legislativa di permettere la concessione di permessi di uscita e di misure come la semilibertà implicava, per la sua stessa natura, un elemento di rischio. Consapevoli di ciò, i magistrati di sorveglianza dovevano deliberare in questa materia rispettando scrupolosamente le procedure ed esaminando attentamente tutti gli atti del fascicolo. Da tali atti risultava che Izzo, condannato per un reato di eccezionale crudeltà, era stato trasferito dall'istituto penitenziario di Campobasso a quello di Palermo a seguito della violazione delle prescrizioni relative ad un permesso di uscita. Egli, infatti, aveva frequentato un recidivo e si era intrattenuto con dei minori in una stanza di albergo fino a tarda ora. Per di più Izzo, che era descritto come omosessuale e dunque come incline a frequentare degli omosessuali, era precedentemente evaso approfittando di un permesso di uscita, e il suo trasferimento a Palermo era stato motivato dal pericolo che egli avrebbe potuto rappresentare nell'istituto penitenziario di Campobasso.

62. Il CSM ritenne che il TAP di Palermo avrebbe dovuto tenere conto di questi elementi prima di accordare a Izzo la semilibertà con l'assegnazione all'associazione *Città futura*, il che implicava il suo ritorno all'istituto

penitenziario di Campobasso solo undici mesi dopo i fatti che ne avevano giustificato l'allontanamento. Tuttavia, tali elementi erano stati ignorati nella motivazione dell'ordinanza del 9 novembre 2004, il che si traduceva in una mancanza di professionalità e di diligenza. Il TAP di Palermo avrebbe potuto legittimamente giungere alla stessa conclusione (la concessione della semilibertà), ma non poteva omettere di esaminare dei punti fondamentali.

63. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2008 il Governo ha precisato di non sapere se la sentenza del CSM fosse stata oggetto di un ricorso per cassazione.

J. La querela dei ricorrenti

64. Il 20 settembre 2007 i ricorrenti sparsero querela contro i magistrati delle procure di Campobasso e di Bari. Essi affermarono che, di fronte alla pericolosità evidente di Izzo, le autorità non avevano preso provvedimenti per proteggere la vita delle signore Linciano e Maiorano. Essi citarono le dichiarazioni di Biundo (paragrafo 42 *supra*) e di Fiorillo, un testimone che, durante il procedimento penale per omicidio intentato nei confronti di Izzo, aveva affermato che quest'ultimo godeva di un trattamento preferenziale all'interno dell'istituto penitenziario di Campobasso e che, nonostante avesse una condotta irrispettosa delle regole interne, egli era descritto come un detenuto che aveva compiuto con successo il suo percorso di rieducazione. Inoltre, in una lettera del 2 maggio 2005, Bassalev, un altro detenuto di cittadinanza russa, aveva dichiarato che prima della perpetrazione degli omicidi, egli aveva cercato di mettere in allerta le autorità circa le proposte di partecipazione ad attività criminali che gli venivano rivolte da Izzo.

65. Secondo i ricorrenti, i magistrati della procura avrebbero dovuto comunicare questi elementi al TAP, ai fini della revoca della semilibertà.

66. Il 19 giugno 2007 la procura di Bari chiese l'archiviazione della querela dei ricorrenti. La procura osservava che dopo il deposito della querela Biundo e Fiorillo erano stati interrogati il 15 settembre e il 6 novembre 2006. Questi due detenuti avevano confermato le loro precedenti dichiarazioni, senza tuttavia fornire elementi precisi e utili. Le loro affermazioni erano superficiali, generiche e non erano di natura tale da dar luogo ad indagini complementari. Quando Biundo aveva dichiarato che Izzo aveva intenzione di assassinare il presidente del TAP di Campobasso, la procura di questa stessa città aveva immediatamente posto la persona in questione sotto sorveglianza, il che, peraltro, aveva permesso di rinvenire i cadaveri delle signore Linciano e Maiorano. Nessuna azione criminale era stata diretta contro il presidente del TAP.

67. Con ordinanza del 28 gennaio 2008, il GIP di Bari accolse la richiesta della procura e archiviò la querela dei ricorrenti.

K. Le statistiche prodotte dal Governo

68. Secondo le statistiche prodotte dal Governo, il numero dei detenuti in semilibertà per i quali il beneficio di questa misura è stato revocato a causa della perpetrazione di nuovi reati è il seguente:

- nel 2004, 9 su 3.489 (ossia lo 0,26 % del totale);
- nel 2005, 10 su 3.458 (ossia lo 0,29 % del totale);
- nel 2006, 7 su 3.024 (ossia lo 0,23 % del totale);
- nel 2007, 5 su 1.398 (ossia lo 0,36 % del totale).

L. I precedenti penali di Izzo

69. Da un estratto del casellario giudiziale del 17 marzo 2004, versato al fascicolo del TAP di Palermo (paragrafo 31 a) *supra*), risulta che nei confronti di Izzo erano state pronunciate le seguenti condanne:

a) due anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali, commessi il 2 marzo e il 5 novembre 1974 (sentenza del tribunale di Roma in data 19 giugno 1975, divenuta definitiva il 15 febbraio 1978; secondo il capo d'accusa, Izzo e due complici avevano, in due diverse occasioni, condotto due giovani donne in appartamenti privati dove, con violenza o minaccia, le avevano costrette a compiere atti sessuali);

b) sei anni per tentato omicidio commesso il 31 ottobre 1974 (secondo il capo d'accusa, Izzo e i suoi complici si erano introdotti in un'abitazione, avevano minacciato i residenti con delle armi e avevano sparato un colpo di arma da fuoco a breve distanza contro uno di essi, mettendo in pericolo la sua vita e provocando gravi lesioni); con sentenza in data 20 maggio 1994, divenuta definitiva il 4 luglio 1995, la corte d'assise di Roma aveva condannato Izzo per tentato omicidio e dichiarato che i fatti costitutivi del reato di rapina erano prescritti;

c) ergastolo per omicidio, tentato omicidio, violenza sessuale, sequestro di persona e violazione delle disposizioni in materia di lotta contro la criminalità commessi il 30 settembre 1975 (paragrafo 8 *supra*);

d) quattro anni di reclusione per sequestro di persona, violenza e minaccia contro un pubblico ufficiale, lesioni personali, porto d'armi e di munizioni abusivo e tentata evasione commessi il 31 gennaio 1977 (paragrafo 9 *supra*);

e) due anni e quindici giorni di reclusione per violazione delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, fatti commessi nel 1978;

f) otto mesi di reclusione per falsa testimonianza, fatto commesso il 7 ottobre 1981 (paragrafo 11 *supra*);

g) quattro anni di reclusione per calunnia, fatto commesso nell'agosto del 1989 (sentenza della corte d'assise di Palermo del 12 aprile 1995, divenuta definitiva il 3 maggio 1999; secondo il capo d'accusa, Izzo aveva spinto un

pentito a fare dichiarazioni che accusavano degli innocenti di un omicidio commesso dalla mafia);

h) un anno e dieci mesi di reclusione per violazione delle disposizioni in materia di armi e di munizioni, fatti commessi il 25 agosto 1993 (sentenza del GIP di Milano – che applicava una pena patteggiata con la procura – del 6 aprile 1995, divenuta definitiva il 25 aprile 1995; secondo il capo d'accusa, durante il periodo in cui era evaso, Izzo aveva ricevuto e portato in pubblico sedici munizioni e una pistola con numero di serie parzialmente abraso);

i) dieci mesi di reclusione per evasione, fatto commesso il 25 agosto 1993 (paragrafo 14 *supra*).

70. Inoltre, dal fascicolo risulta che nell'istituto penitenziario di Palermo Izzo fu due volte sanzionato con un'ammonizione effettuata in pubblico per delle infrazioni disciplinari commesse il 20 dicembre 1986 e il 14 marzo 1987. Una ricompensa consistita in una autorizzazione a ricevere la visita dei suoi famigliari gli fu accordata il 15 giugno 1985.

M. La nota della procura di Campobasso del 16 luglio 2009

71. In una nota del 16 luglio 2009 la procura di Campobasso ha precisato che dagli atti del fascicolo risultava che, durante la semilibertà, Izzo aveva frequentato dei recidivi. Tuttavia, l'interessato era autorizzato a lavorare presso l'associazione *Città futura*, che aveva come scopo il reinserimento sociale di ex detenuti, di recidivi, di tossicodipendenti e, in generale, di persone appartenenti a strati vulnerabili della popolazione. La natura stessa di questo impiego metteva dunque Izzo in contatto con dei recidivi. Secondo una nota della questura di Campobasso del 7 luglio 2009, tutti questi contatti avevano avuto luogo all'interno della sede dell'associazione. La procura di Campobasso osservò che nessun elemento nel fascicolo permetteva di contraddire questa affermazione. Dato che le intercettazioni telefoniche non avevano fatto emergere alcun elemento a carico di Izzo, a partire dal 21 aprile 2005 esse erano proseguite solo per X, il che aveva portato, in seguito, alla scoperta dei cadaveri delle signore Linciano e Maiorano.

72. Del resto, la procura di Campobasso osservò che le indagini dovevano permettere di verificare se, in collaborazione con altre persone, Izzo era dedito ad attività delittuose. Queste avrebbero probabilmente continuato anche in caso di revoca della semilibertà. Pertanto era «assolutamente evidente» che le indagini in questione erano coperte dal segreto, il che impediva di rivelarne i risultati, anche nell'ottica di una eventuale revoca della semilibertà.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

73. Ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, la semilibertà è una misura sostitutiva alla detenzione che permette a chi ne beneficia di passare una parte della giornata fuori dall'istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative o ad altre attività utili al suo reinserimento sociale. L'interessato pertanto non indossa la divisa carceraria.

74. Ai sensi dell'articolo 50 della legge sopra citata, la semilibertà può essere accordata al condannato all'ergastolo che abbia espiato almeno venti anni di reclusione, quando il suo comportamento è in via di miglioramento e sussistono le condizioni per un graduale reinserimento sociale.

75. Le misure destinate a favorire il reinserimento (benefici penitenziari) dei condannati e la prassi interna pertinente sono descritte nella sentenza *Mastromatteo c. Italia* ([GC], n. 37703/97, §§ 44-49, CEDU 2002-VIII).

IN DIRITTO

I. QUESTIONE PRELIMINARE

76. La Corte osserva anzitutto che l'ottavo ricorrente, il sig. Cesare Maiorano, è deceduto il 6 giugno 2008 e che gli eredi hanno manifestato il desiderio di proseguire il procedimento dinanzi alla Corte (paragrafo 3 *supra*).

77. Essa ricorda che, in varie cause in cui un ricorrente era deceduto nel corso del procedimento, essa ha tenuto conto della volontà di proseguirlo espressa da eredi o parenti dello stesso (v., tra molte altre, *Nicola c. Turchia*, n. 18404/91, § 15, 27 gennaio 2009), o dell'esistenza di un interesse legittimo rivendicato da una persona desiderosa di proseguire nel ricorso (*Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], n. 33071/96, CEDU 2000-XII).

78. In effetti, se gli eredi di un ricorrente deceduto non possono rivendicare un diritto generale al proseguimento da parte della Corte dell'esame del ricorso dallo stesso presentato (*Scherer c. Svizzera*, 25 marzo 1994, serie A n. 287), la Corte ha ammesso più volte che i parenti di un ricorrente deceduto hanno il diritto di sostituirsi a lui (*Deweert c. Belgio*, 27 febbraio 1980, § 37, serie A n. 35, e *Raimondo c. Italia*, 22 febbraio 1994, § 2, serie A n. 281-A).

79. In questo caso, la Corte è disposta a permettere agli eredi dell'ottavo ricorrente di proseguire il ricorso inizialmente presentato da quest'ultimo (v., *mutatis mutandis*, *Kirilova e altri c. Bulgaria*, nn. 42908/98, 44038/98,

44816/98 e 7319/02, § 85, 9 giugno 2005, e *Nerva e altri c. Regno Unito*, n. 42295/98, § 33, CEDU 2002-VIII).

II. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

80. I ricorrenti sostengono che lo Stato ha mancato al dovere di proteggere la vita delle signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano.

Essi invocano l'articolo 2 della Convenzione, il primo comma del quale recita:

« Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge (...). »

81. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

1. L'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo

82. Il Governo osserva che a differenza del ricorrente nella succitata causa *Mastromatteo*, nel caso di specie i ricorrenti non hanno tentato di ottenere l'indennizzo previsto per le vittime di crimini mafiosi o terroristici. Ritene che, senza prendere posizione sull'esito che tale domanda avrebbe potuto avere, si potrebbe concludere che gli interessati non abbiano esaurito le vie di ricorso interne. Sottolinea anche che si ignora se, dopo la condanna di Izzo, i ricorrenti abbiano avviato nei confronti di quest'ultimo un procedimento civile per il risarcimento dei danni.

83. I primi cinque ricorrenti notano che l'indennizzo menzionato dal Governo può essere ottenuto soltanto se una sentenza interna riconosce che il crimine è stato commesso con finalità terroristiche o si iscriveva nell'ambito della criminalità di stampo mafioso. Ebbene, secondo loro, non è così nel caso di specie.

84. La Corte osserva, in primo luogo, che il Governo non sostiene che Izzo fosse legato alla criminalità mafiosa o terroristica. Al contrario, nel fascicolo non vi è nulla che lasci pensare che i crimini commessi nel 1975 o nel 2005 perseguissero finalità politiche o si iscrivessero nell'ambito delle attività di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Ne consegue che un'eventuale domanda formulata in base alla legge che prevede l'indennizzo per i crimini mafiosi e terroristici non avrebbe avuto alcuna reale possibilità di essere accolta.

85. Quanto ad un'azione civile per il risarcimento dei danni diretta contro Izzo, questa si sarebbe potuta concludere con una condanna dell'assassino al pagamento di un indennizzo, ma non avrebbe messo in causa la addotta

negligenza delle autorità nel concedergli la semilibertà, ciò che costituisce l'oggetto del presente ricorso. Del resto, la Corte osserva che i ricorrenti, a seguito della loro costituzione di parte civile, hanno ottenuto una provvisoria immediatamente esecutiva sulla somma dovuta a titolo del danno morale che Izzo dovrà versare (precedente paragrafo 53); tuttavia, sottolineano che dal fascicolo risulta che l'interessato non possiede alcun bene e non dispone di alcun reddito e che, pertanto, qualsiasi ingiunzione di pagamento pronunciata nei suoi confronti è destinata a rimanere lettera morta (successivo paragrafo 137). Il Governo non contesta queste affermazioni.

86. Pertanto, l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne formulata dal Governo non può essere tenuta in considerazione.

2. Altri motivi di irricevibilità

807. La Corte constata che il motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Nel merito

1. Argomenti delle parti

a) Il Governo

88. Il Governo ricorda che nella succitata causa *Mastromatteo* la Corte aveva ritenuto che il regime delle misure di reinserimento applicabile in Italia non contrastava con l'articolo 2 della Convenzione e considera che nel presente caso si debba giungere a conclusioni identiche. Dal momento che una pena della reclusione a vita incompressibile [con esclusione dei benefici. N.d.T.] potrebbe sollevare delle questioni rispetto all'articolo 3 della Convenzione, delle misure di graduale reinserimento, che comportino una certa mitigazione dell'esecuzione della pena, sarebbero di fondamentale importanza. Per la loro stessa natura queste misure implicherebbero un rischio di recidiva che il sistema tenterebbe di ridurre senza tuttavia poterlo annullare. Le statistiche (precedente paragrafo 68) mostrerebbero che la percentuale dei casi in cui sono stati commessi nuovi reati in occasione di una semilibertà è inferiore all'1% .

89. Dall'esame dei principi enunciati nella sentenza *Mastromatteo* e dalla loro applicazione al caso di specie risulterebbe che la responsabilità dello Stato riguardo all'articolo 2 è messa in causa soltanto quando vi è un pericolo prevedibile, reale e concreto per la vita. La prevedibilità del pericolo obbligherebbe quindi le autorità ad adottare le misure di protezione

che sembrano ragionevoli nelle particolari circostanze di ogni singolo caso. Non sarebbe sempre necessario identificare in modo preciso la potenziale vittima, ma bisognerebbe che degli elementi concordanti diano a pensare che un pericolo minacci la vita di una categoria di persone, in base a ragioni concrete, quali un movente plausibile. La semplice possibilità che un individuo che ha già ucciso possa uccidere una seconda volta non può essere sufficiente; concludere diversamente equivarrebbe rinunciare *a priori* a qualsiasi misura di reinserimento per gli assassini.

90. Nel caso di specie, al momento della concessione della semilibertà o successivamente, le autorità non avrebbero avuto a disposizione elementi che permettessero loro di prevedere l'esistenza di una minaccia reale e immediata per la vita di uno o di più individui. Il tribunale di sorveglianza di Palermo avrebbe avuto innanzi a sé un "voluminoso fascicolo pieno di valutazioni positive, addirittura "entusiastiche" sul percorso di rieducazione intrapreso da [Izzo]". Questi elementi sarebbero stati "ampiamente sufficienti" per controbilanciare l'elemento negativo derivante dai due tentativi di evasione - di cui uno riuscito - del condannato in causa. Questi tentativi risalirebbero ad una decina di anni fa e, in seguito, Izzo non avrebbe mai più causato problemi importanti e avrebbe continuato a beneficiare di valutazioni elogiative. Peraltro, l'evasione non sarebbe di per sé sintomatica di una minaccia per la vita altrui. Le uscite accordate ad Izzo tra il 1999 ed il 2003 si sarebbero svolte in modo positivo.

91. Quanto all'episodio del 7 novembre 2003 (precedenti paragrafi 17 e 18), il fatto di trascorrere la notte con un giovane adulto consenziente non avrebbe nulla di illecito e l'idea stessa che un giovane adulto si possa considerare vittima di una influenza negativa susciterebbe delle riserve. Sarebbe anche possibile domandarsi se sia "socialmente scorretto" mangiare una pizza, bere e fumare sigarette in compagnia in una camera d'hotel. A tale proposito sarebbe opportuno ricordare che ad Izzo era vietato frequentare luoghi pubblici quali bar e ristoranti. Infine, i precedenti giudiziari di X si sarebbero ridotti ad un delitto commesso quando era minorenne e per il quale aveva beneficiato del perdono giudiziale: non sarebbe stato iscritto nel suo casellario giudiziale e in ogni caso Izzo non sarebbe stato considerato esserne al corrente. Il Governo ne conclude che il comportamento di Izzo non aveva oggettivamente nulla di particolarmente grave e non dava a pensare che potesse rappresentare un pericolo per la vita altrui, in particolare per quella delle due donne che a quel tempo ancora non conosceva. Del resto, sarebbe opportuno osservare che il CSM ha inflitto una sanzione disciplinare ai magistrati del tribunale di sorveglianza di Palermo (precedenti paragrafi 60-62) unicamente per la carenza di motivazione sul punto in questione, precisando che l'esame del tribunale di sorveglianza di Palermo non avrebbe dovuto necessariamente portare al rigetto della domanda di semilibertà.

92. Una domanda simile di ammissione al beneficio della semilibertà era stata dichiarata inammissibile dal tribunale di sorveglianza di Campobasso soltanto a causa della mancanza di una possibilità di lavoro (precedente paragrafo 19). Questa difficoltà sarebbe stata superata in seguito dall'impegno preso dall'associazione *Città futura*. Dopo il suo trasferimento a Palermo, Izzo avrebbe beneficiato di tre nuovi permessi di uscita senza creare il minimo problema ed i magistrati palermitani avrebbero anche esaminato i rapporti – positivi – redatti dagli educatori del carcere locale.

93. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Biundo (precedente paragrafo 42), queste sarebbero state rese dopo la concessione della semilibertà ad Izzo e non avrebbero affatto accennato all'intenzione di quest'ultimo di uccidere le signore Linciano e Maiorano. Le autorità di Campobasso non avrebbero ritenuto che le dichiarazioni in causa imponessero di revocare la semilibertà ad Izzo che ne beneficiava sotto stretta sorveglianza. Tuttavia, esse avrebbero iniziato ad indagare e sarebbero state messe in atto misure tese a proteggere la vita di Mastropaolo. Le intercettazioni telefoniche avrebbero dimostrato che Izzo non nutriva sentimenti ostili nei confronti di Mastropaolo e alcuni altri aspetti, quale per esempio l'impossibilità di trovare la pistola presumibilmente nascosta da Biundo, avrebbero gettato il dubbio sulla credibilità delle affermazioni rese da quest'ultimo. Pertanto le autorità sarebbero state persuase che Izzo stesse organizzando un traffico di stupefacenti, motivo per il quale sarebbero proseguite le indagini; al contrario, nessun elemento a loro disposizione dava a pensare che potesse uccidere le due donne con le quali intratteneva buoni rapporti. Le attività investigative della polizia avrebbero permesso di scoprire le armi possedute da Y, i documenti falsi e i cadaveri delle due vittime.

94. Izzo avrebbe cominciato a frequentare le due vittime con il consenso del settimo ricorrente e nulla avrebbe lasciato presagire le sue intenzioni criminali. Il settimo ricorrente e le vittime stesse non avrebbero nutrito alcun sospetto. Certo, i controlli esercitati su Izzo non hanno permesso di evitare il doppio omicidio; tuttavia questo non può essere rimproverato alle autorità ai sensi dell'articolo 2. La imprevedibilità di questo atto criminale emergerebbe peraltro dall'interrogatorio di Izzo che, pur confessando i fatti, sarebbe stato incapace di indicarne la ragione o un qualsiasi movente razionale. Il Governo ne deduce che Izzo ha agito sotto l'influenza di una pulsione omicida vicina alla paranoia e del tutto imprevedibile.

95. Per quanto riguarda l'aspetto procedurale dell'articolo 2, Izzo sarebbe stato condannato ad una pena commisurata alla gravità dei fatti. Inoltre, i ricorrenti hanno avuto la possibilità di costituirsi parti civili nel processo in questione ed hanno ottenuto una provvisoria che non avrebbe pregiudicato la possibilità di adire l'autorità civile per la liquidazione integrale del danno subito. Inoltre, un'azione disciplinare promossa contro due giudici del tribunale di sorveglianza di Palermo si è conclusa con l'infrazione di una sanzione. Secondo il Governo si potrebbe ritenere che a

seguito delle procedure condotte a livello interno i ricorrenti abbiano perduto la loro qualità di “vittime”.

b) I ricorrenti

i. Argomenti comuni a tutti i ricorrenti

96. I ricorrenti considerano che, tenuto conto della pericolosità sociale di Izzo, dei suoi precedenti giudiziari e dell’apertura di azioni giudiziarie a suo carico nel 2004 per gravi reati, il tribunale di sorveglianza di Palermo non avrebbe dovuto concedergli la semilibertà. I delitti commessi in seguito dall’interessato contro le signore Linciano e Maiorano dimostrerebbero che l’interessato era socialmente pericoloso e che le valutazioni del tribunale di sorveglianza erano erronee e superficiali.

ii. Argomenti sviluppati dai primi cinque ricorrenti

97. I primi cinque ricorrenti osservano che l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 9 novembre 2004 non fa menzione delle inchieste che erano state aperte dalle procure di Campobasso e di Bari a seguito delle dichiarazioni di Biundo; inoltre, dal fascicolo non risulta che il tribunale di sorveglianza di Palermo abbia domandato alle autorità di Campobasso da quale istituto provenisse Izzo e in quale istituto desiderasse ritornare né che abbia richiesto informazioni sul suo comportamento.

98. Secondo gli interessati, se le autorità di Campobasso avessero informato il tribunale di sorveglianza di Palermo delle inchieste aperte contro Izzo, o quest’ultimo non avrebbe ottenuto la semilibertà o questo beneficio sarebbe stato revocato in attesa dell’esito delle indagini. Peraltro, senza le dichiarazioni di Biundo, i crimini commessi da Izzo non sarebbero stati scoperti. Gli elementi conosciuti dalle procure di Campobasso e di Bari sarebbero stati sufficienti per concludere che Izzo rappresentava una minaccia per la vita di una o di più persone. Il tribunale di sorveglianza avrebbe anche dovuto valutare con maggior cura la pericolosità sociale di Izzo. Come giustamente sottolineato dal CSM, i giudici palermitani avrebbero dovuto prendere in considerazione le ragioni che avevano portato all’allontanamento del condannato dal penitenziario di Campobasso.

iii. Argomenti sviluppati dagli ultimi tre ricorrenti

99. Gli ultimi tre ricorrenti sostengono che il tribunale di sorveglianza di Palermo ha sottovalutato o ignorato alcuni gravi comportamenti di Izzo che avrebbero dovuto portare ad escludere qualsiasi possibilità di sincero pentimento. Il rapporto degli educatori del penitenziario di Palermo sarebbe stato estremamente sintetico e non avrebbe riportato i tentativi di evasione, i

crimini e le violazioni delle regole commessi da Izzo; nonostante ciò, il tribunale di sorveglianza di Palermo avrebbe deciso di accettare senza critiche le conclusioni che erano ivi contenute. Inoltre, non avrebbe spiegato i criteri applicati per escludere la pericolosità di Izzo e al riguardo non avrebbe né richiesto informazioni alle prefetture di Roma e di Campobasso né richiesto agli educatori del penitenziario di Palermo un nuovo rapporto, più approfondito. Al riguardo, è opportuno ricordare che una circolare del 25 settembre 1989 sottolineava l'importanza per i tribunali di sorveglianza di disporre di informazioni precise e complete sui detenuti che potevano beneficiare di misure alternative alla detenzione.

100. Gli ultimi tre ricorrenti richiamano anche le dichiarazioni rese da Biundo, Fiorillo e Bassalev (precedenti paragrafi 42 e 64), che avrebbero dovuto mettere in allerta le autorità. Secondo loro, la procura di Campobasso avrebbe dovuto informarne il tribunale di sorveglianza di Palermo. Inoltre, risulterebbe dal fascicolo e da una copiosa corrispondenza tra i due uomini che il responsabile dell'associazione *Città futura* intratteneva "relazioni illegittime" con Izzo e offriva a quest'ultimo la possibilità di simulare il suo pentimento per poter uscire di prigione.

101. I giudici del tribunale di sorveglianza di Palermo avrebbero anche omesso di prendere in considerazione l'episodio del 7 novembre 2003 (precedenti paragrafi 17 e 18) che mostra che Izzo aveva incontrato X, che in seguito fu uno dei suoi complici nell'omicidio delle signore Linciano e Maiorano. Secondo gli interessati, il comportamento di Izzo all'interno del penitenziario avrebbe dovuto essere esaminato dagli educatori del carcere in tutti i suoi aspetti ed in tutte le sue manifestazioni al fine di verificare se Izzo aveva partecipato pienamente al programma di rieducazione ed aveva sinceramente l'intenzione di reinserirsi nella società. Ora, questo non sarebbe avvenuto e il tribunale di sorveglianza avrebbe fatto uso di un ampio potere discrezionale quando ha concluso che Izzo non era più socialmente pericoloso.

102. L'importanza attribuita all'esame della personalità del detenuto si evincerebbe dalle norme penitenziarie europee, adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Tuttavia, in Italia, non ci si dedicherebbe spesso ad un'osservazione scientifica così approfondita. Il numero e la straordinaria gravità dei crimini che figurano sul casellario giudiziale di Izzo, alcuni dei quali sono stati commessi quando era detenuto, non sarebbero stati presi in considerazione e le autorità italiane non avrebbero dato prova della prudenza che nel caso di specie era indispensabile.

2. Valutazione della Corte

a) Sulla addotta mancanza delle autorità al loro dovere di proteggere il diritto alla vita delle signore Linciano e Maiorano

i. Principi generali

103. La Corte ricorda che la prima frase dell'articolo 2 § 1 della Convenzione obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e irregolare, ma anche a prendere le misure necessarie alla protezione delle persone poste sotto la sua giurisdizione (*L.C.B. c. Regno Unito* 9 giugno 1998, § 36, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-III, e *Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998, § 115, *Recueil* 1998-VIII).

104. L'obbligo dello Stato va al di là del suo dovere fondamentale di assicurare il diritto alla vita creando una legislazione penale concreta che dissuada dal commettere reati contro la persona e poggiando su di un meccanismo di applicazione concepito per prevenirne, reprimere e sanzionare le violazioni (*Natchova e altri c. Bulgaria* [GC], n° 43577/98 e 43579/98, § 160, CEDH 2005-VII). Così, in alcune circostanze ben definite, l'articolo 2 può porre a carico delle autorità l'obbligo positivo di adottare preventivamente misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita è minacciata da comportamenti criminali altrui (*Matromatteo* succitata, § 67 *in fine*, *Branko Tomašić e altri c. Croazia*, n° 46598/06, § 50, 15 gennaio 2009, e *Opuz c. Turchia*, n° 33401/02, § 128, 9 giugno 2009).

105. Tuttavia ciò non significa che da tale disposizione si possa dedurre un obbligo positivo di impedire qualsiasi potenziale violenza. Tale obbligo deve essere interpretato in modo tale da non imporre alle autorità un onere insopportabile o eccessivo, tenendo conto delle difficoltà che la polizia riscontra nell'esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee e anche della imprevedibilità del comportamento umano e delle scelte operative che debbono essere effettuate in termini di priorità e di risorse (*Osman* succitata, § 116).

106. Pertanto, non ogni addotta minaccia contro la vita obbliga le autorità, per quanto riguarda la Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione. La Corte ha affermato che sorge un obbligo positivo ove sia stabilito che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere

che esisteva una minaccia reale e immediata per la vita di uno o di più individui e che esse, nell'ambito dei loro poteri, non hanno adottato le misure che ragionevolmente avrebbero senza dubbio ovviato a questo rischio (*Bromiley c. Regno Unito* (dec.), n° 33747/96, 23 novembre 1999, *Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito*, n° 46477/99, § 55, CEDH 2002-III, *Mastromatteo* succitata, § 68, *Branko Tomašić* succitata, §§ 50-51). Un'altra considerazione pertinente è la necessità di assicurarsi che la polizia eserciti il suo potere di stroncare e di prevenire la criminalità rispettando pienamente le vie legali e le altre garanzie che legittimamente limitano la portata dei suoi atti di indagine penale e di comparizione dei delinquenti in giustizia, ivi comprese le garanzie che figurano negli articoli 5 e 8 della Convenzione (*Osman* succitata, § 116, e *Opuz* succitata, § 129).

107. Nella sentenza *Mastromatteo* (succitata, § 69), la Corte ha operato una distinzione tra le cause che hanno ad oggetto l'esigenza di una protezione personale di uno o più individui identificabili anticipatamente come potenziali bersagli di un'azione omicida (*Osman* succitata, e *Paul et Audrey Edwards* succitata; vedere anche le sentenze successive alla sentenza *Mastromatteo*, *Branko Tomašić* succitata, e *Opuz* succitata), e quelle nelle quali è in causa l'obbligo di assicurare una protezione generale della società da eventuali comportamenti di una o più persone che scontano una pena detentiva per aver commesso crimini violenti e di definirne l'estensione.

108. Inoltre, pur sottolineando che una delle funzioni essenziali di una pena detentiva è quella di proteggere la società, la Corte ha riconosciuto il fine legittimo di una politica di progressivo reinserimento sociale delle persone condannate a pene detentive. Quest'ultima si basa su misure - quali i permessi di uscita temporanea - che permettono il reinserimento sociale del detenuto, anche quando costui è stato condannato per crimini violenti. Confortata dalle statistiche fornite dallo Stato convenuto, la Corte ha anche ritenuto che, nel sistema italiano, la concessione dei permessi di uscita era accompagnata da misure sufficienti per assicurare la protezione della società e che nulla indicava che il regime delle misure di reinserimento applicabile in Italia all'epoca dei fatti relativi alla causa *Mastromatteo* dovesse essere messo in causa ai sensi dell'articolo 2 (*Mastromatteo* succitata, §§ 72-73).

109. Infine, è opportuno ricordare che per coinvolgere la responsabilità dello Stato riguardo alla Convenzione occorre provare che il decesso è derivato dal fatto che le autorità nazionali hanno mancato di fare tutto ciò che ragionevolmente era possibile attendersi da loro per impedire la materializzazione di un rischio certo e immediato per la vita, del quale esse avevano o avrebbero dovute avere conoscenza (*Osman* succitata, § 116, e *Mastromatteo* succitata, § 74).

ii. Applicazione di questi principi al caso di specie

110. Innanzitutto la Corte osserva che nel caso di specie, nel momento in cui è stata concessa la semilibertà, nulla permetteva alle autorità italiane di individuare le signore Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano come i potenziali bersagli dell'azione omicida di Izzo. I rapporti tra costui e le due vittime sembravano essere ispirati da un'amicizia e da uno spirito di reciproca assistenza sinceri e le autorità italiane non avevano a loro disposizione alcun elemento che lasciasse pensare che Izzo avesse un qualche interesse ad uccidere la moglie e la figlia del settimo ricorrente, un co-detenuto con il quale aveva instaurato dei legami nel penitenziario di Palermo (precedente paragrafo 45): Queste conclusioni sono peraltro confermate dalle dichiarazioni rese da Izzo dopo il suo arresto, ossia che non aveva alcun motivo logico per commettere i crimini, fatto questo che ha indotto il GUP a ritenere a suo carico la circostanza aggravante di aver agito per motivi ignobili e futili (precedente paragrafo 54).

111. Per questo aspetto la presente causa si distingue quindi dalle cause *Osman, Paul e Audrey Edwards, Branko Tomašić e Opuz*, e si avvicina alla causa *Mastromatteo*, in quanto ha ad oggetto l'obbligo di assicurare una protezione generale della società dagli eventuali comportamenti di una persona che sconta una pena detentiva per aver commesso crimini violenti (precedente paragrafo 107).

112. La Corte non può criticare, in quanto tale, il regime delle misure di reinserimento applicabile in Italia (*Mastromatteo* succitata, §§ 72-73). Questo sistema, ispirato dal fine legittimo di favorire il progressivo reinserimento dei delinquenti, prevede misure sufficienti per assicurare la protezione della società. In particolare, per quanto riguarda le persone che, come Izzo, sono state condannate all'ergastolo, la semilibertà può essere concessa soltanto dopo un periodo di reclusione di almeno venti anni e soltanto se il comportamento del detenuto è in via di miglioramento e se sussistono le condizioni di un progressivo reinserimento sociale. Le statistiche prodotte dal Governo a tale riguardo sono confortanti: dimostrano che, per il periodo 2004 -2007, il numero dei detenuti in semilibertà per i quali il beneficio di questa misura è stato revocato a causa della commissione di nuovi reati non ha oltrepassato lo 0,36% del numero totale dei detenuti in regime di semilibertà (precedente paragrafo 68).

113. Resta da stabilire se, nelle particolari circostanze del caso di specie, la concessione della semilibertà ad Izzo riveli una mancanza al dovere di diligenza che in questo campo è imposto dall'articolo 2 della Convenzione (*Mastromatteo* succitata, § 74).

114. Al riguardo, la Corte nota che, durante la sua detenzione, Izzo è stato oggetto di numerosi rapporti di gruppi di osservazione composti essenzialmente da educatori e da psichiatri che, in sostanza, indicavano che a partire dagli anni 1980 la personalità di Izzo aveva conosciuto dei cambiamenti positivi, in quanto l'interessato era diventato più umano ed

aveva rinnegato le scelte criminali passate (precedenti paragrafi 12, 26 e 31 i), j) e k) e 32-36). Izzo aveva inoltre cominciato a fornire alle autorità alcune informazioni utili alla repressione dei reati, avendo ottenuto per questo fatto lo status di “collaboratore” (precedente paragrafo 13) e, durante la maggior parte dei permessi di uscita che gli erano stati concessi, aveva rispettato le prescrizioni imposte (precedenti paragrafi 16, 20 e 31 f)). Infine, Izzo aveva cominciato a cooperare con un’associazione culturale che operava nell’ambito di progetti di reinserimento per giovani disadattati ed ex detenuti (precedente paragrafo 28).

115. La Corte non può ignorare questi elementi, favorevoli alla ammissione di Izzo al beneficio di misure destinate a favorire il suo reinserimento. Il tribunale di sorveglianza di Palermo li ha peraltro giustamente evidenziati nella sua ordinanza di concessione della semilibertà del 9 novembre 2004 (precedenti paragrafi 24 - 30). Resta comunque il fatto che questi elementi positivi erano controbilanciati da numerosi elementi in senso contrario, che, agli occhi della Corte, avrebbero dovuto ispirare una maggiore prudenza al momento di decidere di dare o no ad una persona condannata per crimini violenti di estrema gravità la possibilità di trascorrere la maggior parte della giornata fuori dal penitenziario e di entrare in contatto con il mondo libero

116. A tale riguardo, la Corte osserva immediatamente che i precedenti giudiziari di Izzo erano molto inquietanti: quando commise i crimini del 30 settembre 1975, l'interessato, che all'epoca aveva 20 anni, era già stato condannato per due episodi di furto, sequestro di persona e lesioni (precedente paragrafo 69 a)) e si era reso responsabile di un tentato omicidio commesso nell'ambito di una rapina (precedente paragrafo 69 b)). Izzo ha lui stesso descritto una progressione criminale impressionante nelle memorie, conosciute dalle autorità, da lui redatte nel 2001 e dove, in sostanza, ammetteva la sua responsabilità per un numero considerevole di reati (rapine, traffico di stupefacenti, rissa, complicità in omicidi, associazione sovversiva) per i quali aveva beneficiato di verdetti di non colpevolezza (precedenti paragrafi 32 – 34).

117. Dopo la pronuncia della sua condanna all’ergastolo per fatti considerati di una crudeltà eccezionale, la condotta di Izzo fu lontana dall’essere irreprensibile: nel 1977 tentò di evadere procurandosi armi e prendendo in ostaggio un agente carcerario (precedenti paragrafi 9 e 69 d)); en 1978, commise alcune violazioni in materia di sostanze stupefacenti e, nel 1981 e nel 1989, una falsa testimonianza e una calunnia (precedenti paragrafi 69 e), f) e g)); nel 1983 fu trovato in possesso di un coltello (precedente paragrafo 10)); nel 1993 evase nuovamente e si procurò dei documenti d’identità falsi, una pistola, delle munizioni e una somma di denaro in contanti (precedenti paragrafi 14 e 69 h) e i)); nel 1996 dichiarò ad un agente carcerario che in caso di contatto con un co-detenuto, la sua reazione avrebbe potuto essere imprevedibile (precedente paragrafo 15)); nel

2003 violò le prescrizioni inerenti ad un permesso di uscita, essendo stato scoperto in una camera d'hotel in compagnia di un recidivo (precedente paragrafo 17). Tutti questi fatti furono commessi da Izzo mentre stava scontando una pena detentiva.

118. La Corte è del parere che i comportamenti qui sopra riassunti fossero sintomatici di un'abitudine alle armi e di una tendenza, anche dopo la condanna per i crimini del 1975, a non rispettare la legge e gli ordini delle autorità. Questo rende quanto meno discutibile la decisione di affidare a Izzo il reinserimento sociale di delinquenti. In particolare, le autorità avrebbero dovuto porsi la domanda per sapere se in un ambiente libero il contatto con alcuni ex detenuti, tossicomani e, in generale, con persone in situazione di miseria sociale rischiasse di offrire ad Izzo la possibilità di commettere nuovi reati.

119. La Corte attribuisce anche un peso considerevole ai fatti sopraggiunti dopo la concessione della semilibertà e prima dell'omicidio delle signore Linciano e Maiorano. In particolare, il 20 dicembre 2004, Biundo, un pentito detenuto a Campobasso, aveva dichiarato ad un rappresentante della procura di questa stessa città che Izzo si apprestava a commettere un omicidio ed altri gravi reati e ad organizzare un traffico di stupefacenti (precedente paragrafo 42). Le indagini eseguite in seguito (precedente paragrafo 43) dimostrano che le affermazioni di Biundo non furono considerate prive di fondamento. In effetti, Izzo e la sua cerchia furono messi sotto stretta sorveglianza (precedenti paragrafi 43 e 44), ciò permise di venire a sapere che violava le prescrizioni inerenti al regime della semilibertà: aveva riallacciato delle relazioni con alcuni recidivi residenti fuori da Campobasso che aveva incontrato (in una occasione in un bar di Campobasso) e con i quali progettava affari di varia natura; inoltre si aspettava di ottenere, a breve, consistenti somme di denaro (precedenti paragrafi 44 b), d), e) e g)). A tale proposito la Corte ricorda che, secondo il programma di trattamento approvato dal magistrato di sorveglianza di Campobasso, ad Izzo era vietato recarsi nei locali pubblici, quali i bar, e frequentare recidivi o persone sottoposte a misure di sicurezza; ad eccezione di una modica somma giornaliera autorizzata, gli era inoltre vietato l'uso del denaro (precedenti paragrafi 39 g), h) e i)). La Corte constata che questi elementi contraddicono la tesi sostenuta dalla prefettura e dalla procura di Campobasso secondo la quale i contatti che Izzo ha avuto con alcuni recidivi si sono svolti all'interno della sede dell'associazione *Città futura* (precedente paragrafo 71).

120. La Corte ritiene che il fatto che un recidivo della portata criminale di Izzo non rispettasse le prescrizioni inerenti alla semilibertà fosse un fattore molto inquietante che avrebbe dovuto essere portato a conoscenza del tribunale di sorveglianza competente per permettere a quest'ultimo di valutare l'opportunità di revocare la semilibertà. La circostanza, invocata dalla procura di Campobasso, secondo la quale le indagini riguardanti Izzo

erano coperte da segreto (precedente paragrafo 72) non può modificare questa conclusione. In effetti, l'interesse a scoprire se Izzo fosse dedito ad attività delittuose non poteva prevalere sull'esigenza di proteggere la società dagli eventuali comportamenti di una persona pericolosa. Comunque sia, spettava al tribunale di sorveglianza e non alla procura valutare se la condotta di Izzo era sufficientemente grave per giustificare una sanzione disciplinare o la revoca della semilibertà (precedente paragrafo 40), considerati la finalità di questa misura alternativa alla detenzione e la necessità di mettere sul piatto della bilancia l'interesse ad un progressivo reinserimento sociale di Izzo e l'interesse alla protezione della collettività.

121. Tenuto conto di quanto fin qui esposto, e soprattutto della personalità di Izzo, dei suoi numerosi precedenti penali e degli elementi che davano a pensare che avrebbe potuto essere socialmente pericoloso, la Corte ritiene che la concessione della semilibertà all'interessato, combinata con l'omissione di informare il tribunale di sorveglianza di Campobasso delle sue violazioni alle prescrizioni che gli erano state imposte, costituisca una mancanza al dovere di diligenza che scaturisce dall'obbligo di proteggere la vita, imposto dall'articolo 2 della Convenzione.

122. Ne consegue che vi è stata violazione di questa disposizione in ragione della decisione del tribunale di sorveglianza di Palermo del 9 novembre 2004 e del mancato avvio di un procedimento per la sua revoca alla luce delle dichiarazioni di Biundo e dei risultati delle indagini condotte dalla prefettura di Campobasso.

b) Sulla questione di sapere se vi è stata violazione dell'obbligo procedurale derivante dall'articolo 2

123. La Corte ricorda che gli obblighi positivi enunciati nella prima frase dell'articolo 2 della Convenzione implicano anche l'obbligo di porre in essere un sistema giudiziario efficace ed indipendente che consenta di stabilire la causa dell'omicidio di un individuo e di punire i colpevoli (vedere, *mutatis mutandis*, *McCann e altri c. Regno Unito*, 22 settembre 1995, § 147, serie A n° 324, e *Calvelli e Ciglio c. Italia* [GC], n° 32967/96, § 51, CEDH 2002-I). Lo scopo essenziale di tale indagine è quello di assicurare la effettiva attuazione delle disposizioni normative interne che proteggono il diritto alla vita e, nei casi in cui sia messo in causa il comportamento di agenti o di autorità dello Stato, quello di assicurare che essi rispondano per le morti sopravvenute per loro responsabilità (*Paul e Audrey Edwards* succitata, §§ 69 e 71, e *Opuz* succitata, § 150).

124. Una esigenza di celerità e di ragionevole diligenza è implicita in questo contesto (*Mahmut Kaya c. Turchia*, n° 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). Occorre ammettere che possono esserci ostacoli o difficoltà che impediscono all'inchiesta di progredire in una situazione particolare. Tuttavia, quando si tratta di indagare sul ricorso alla forza omicida una risposta rapida delle autorità può generalmente essere considerata essenziale

per preservare la fiducia del pubblico nel principio della legalità e per evitare qualsiasi parvenza di complicità o di tolleranza relativamente a degli atti illegali (*Avşar c. Turchia*, n° 25657/94, § 395, CEDH 2001-VII (estratti), e *Opuz succitata*, § 150 *in fine*).

125. Nel caso di specie, fin dalle prime fasi dell'inchiesta avviata subito dopo la scoperta dei cadaveri delle signore Linciano e Maiorano, è apparso che l'autore degli omicidi era Izzo. Costui è stato arrestato ed ha ammesso la sua responsabilità, limitandosi, nell'ambito del procedimento penale a suo carico, ad affermare che non era in pieno possesso delle sue facoltà di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso i crimini. Il GUP ha ritenuto che le confessioni in questione erano precise, credibili e corroborate da numerosi altri elementi. Il 12 gennaio 2007, ossia un anno ed otto mesi dopo gli omicidi, ha condannato Izzo all'ergastolo ed al pagamento in favore dei ricorrenti, che si erano costituiti parti civili nel processo, di una provvisoria sull'ammontare dovuto a titolo di danno morale (precedente paragrafo 53).

126. In queste condizioni la Corte ritiene che lo stato italiano abbia soddisfatto l'obbligo, che scaturisce dall'articolo 2 della Convenzione, di garantire una indagine penale (vedere *mutatis mutandis*, *Mastromatteo succitata*, § 93).

81. Resta da determinare se, nelle particolari circostanze della presente causa, le autorità avessero anche l'obbligo positivo di stabilire la responsabilità degli agenti dello Stato coinvolti (vedere, *mutatis mutandis*, *Branko Tomašić succitata*, § 64).

128. Se il diritto di far perseguire o condannare penalmente dei terzi non può essere ammesso di per sé (*Perez c. Francia* [GC], n° 47287/99, § 70, CEDH 2004-I), la Corte ha più volte dichiarato che un sistema giudiziario come quello richiesto dall'articolo 2 può comportare, ed in alcune circostanze deve comportare, un meccanismo di repressione penale. Tuttavia, se la lesione al diritto alla vita o all'integrità fisica non è volontaria, l'obbligo positivo che scaturisce dall'articolo 2 di porre in essere un sistema giudiziario efficace non richiede necessariamente in tutti i casi un ricorso di natura penale. Nel contesto specifico delle negligenze sanitarie, tale obbligo può essere adempiuto anche se, per esempio, il sistema giuridico in causa offre agli interessati un ricorso innanzi alle giurisdizioni civili, solo o congiuntamente ad un ricorso innanzi alle giurisdizioni penali, al fine di stabilire la responsabilità dei medici in causa e, eventualmente, ottenere l'applicazione di ogni appropriata sanzione civile, quale il versamento del risarcimento danni e la pubblicazione della sentenza. Possono anche essere previste delle misure disciplinari ((*Calvelli e Ciglio succitata*, § 51, *Lazzarini e Ghiacci c. Italia* (dec.), n° 53749/00, 7 novembre 2002, *Vo c. Francia* [GC], n° 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, *Tarariyeva c. Russia*, n° 4353/03, § 75, CEDH 2006-...). Lo stesso principio si applica all'eventuale responsabilità degli agenti dello Stato per i decessi

che si verificano in conseguenza della loro negligenza (*Branko Tomašić* succitata, § 64).

129. In un'indagine su un decesso presumibilmente imputabile ad agenti o autorità dello Stato, è necessario che le persone responsabili dell'indagine siano indipendenti da quelle coinvolte nei fatti. Questo presuppone non soltanto una indipendenza gerarchica o istituzionale, ma anche una indipendenza pratica (*Paul e Audrey Edwards* succitata, § 70, e *Mastromatteo* succitata, § 91).

130. Nel caso di specie, sono stati avviati dei procedimenti disciplinari a carico dei giudici del tribunale di sorveglianza di Palermo che si sono conclusi con l'inflizione da parte del CSM della sanzione disciplinare dell'ammonizione (precedenti paragrafi 60-62). Tuttavia, questa decisione aveva ad oggetto soltanto alcuni aspetti specifici del fascicolo (ossia il fatto che nella motivazione dell'ordinanza del 9 novembre 2004 non si sia tenuto conto della inosservanza da parte di Izzo delle prescrizioni relative al permesso di uscita del 7 novembre 2003 e delle ragioni che avevano portato al suo allontanamento dal penitenziario di Campobasso). In particolare, il CSM non si è pronunciato sul fatto che le dichiarazioni di Biundo e i risultati delle indagini condotte dalla prefettura di Campobasso non fossero state utilizzate per una eventuale revoca della semilibertà, elemento che la Corte ha considerato essenziale nel suo ragionamento relativo alla violazione dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2 della Convenzione (precedenti paragrafi 119-120). La denuncia con la quale i ricorrenti evidenziavano queste omissioni è stata archiviata (precedenti paragrafi 64-67 e a carico delle autorità di Campobasso non è stata promosso alcun procedimento disciplinare).

131. Alla luce di quanto detto fin qui, la Corte ritiene che l'azione disciplinare promossa dal ministro della Giustizia non abbia interamente adempiuto l'obbligo positivo dello Stato di accertare l'eventuale responsabilità dei suoi agenti coinvolti nei fatti.

132. Ne consegue che vi è stata violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 della Convenzione.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE

133. I ricorrenti considerano che la concessione della semilibertà a Izzo ha anche violato gli articoli 5 e 6 della Convenzione. Inoltre, nelle loro osservazioni del 27 giugno 2008, gli ultimi tre ricorrenti invocano, per la prima volta, la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, disposizione che sarebbe stata disconosciuta "nell'ottica della vita privata e della sicurezza pubblica, dal punto di vista sostanziale".

134. La Corte rileva che questi motivi di ricorso sono collegati a quello che ha appena esaminato e devono quindi essere dichiarati ricevibili.

135. Alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuta nell'ottica dell'articolo 2 della Convenzione (precedenti paragrafi 122 e 132) la Corte non ritiene necessario esaminare se vi è anche stata violazione degli articoli 5, 6 e 8 della Convenzione (vedere, *mutatis mutandis*, *Solomou e altri c. Turchia*, n° 36832/97, § 93, 24 giugno 2008).

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

136. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danni

137. I primi cinque ricorrenti precisano che essi non domandano alcun risarcimento per gli omicidi delle loro parenti in quanto tale pregiudizio è stato oggetto della loro costituzione di parte civile. Comunque sia, in base al fascicolo, Izzo, che è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria (precedente paragrafo 51), non possiede alcun bene e non dispone di alcun reddito, e qualsiasi ingiunzione di pagamento pronunciata nei suoi confronti è destinata a rimanere lettera morta. Innanzi alla Corte, i primi cinque ricorrenti sollecitano, senza quantificarla, un'equa soddisfazione per la superficialità e le negligenze di cui hanno dato prova le autorità italiane che, nonostante i rischi concreti e prevedibili, hanno permesso ad un criminale di grosso calibro di uscire di prigione.

138. Gli ultimi tre ricorrenti domandano un'equa riparazione per i danni materiali e morali da loro subiti.

139. Il Governo osserva che i ricorrenti non hanno affatto quantificato o sostenuto le loro richieste, sia che si tratti del pregiudizio materiale (peraltro difficile da immaginare nella fattispecie) o del torto morale. Pertanto, la Corte non dovrebbe concedere alcuna somma a tali titoli.

140. La Corte osserva innanzitutto che i ricorrenti non hanno indicato in che cosa la concessione della semilibertà ad Izzo e l'assassinio delle signore Linciano e Maiorano avrebbe provocato delle perdite o dei danni materiali. Pertanto, essa non scorge alcun nesso di causalità tra le violazioni constatate nella presente causa ed il pregiudizio materiale dedotto dagli ultimi tre ricorrenti.

141. Al contrario, la Corte ritiene che i ricorrenti hanno certamente subito un torto morale, che non può essere compensato con la semplice constatazione di violazione dell'articolo 2 della Convenzione. Decidendo

secondo equità, come prevede l'articolo 41 della Convenzione, e tenuto conto dei legami familiari esistenti tra i ricorrenti e le vittime (vedere, *mutatis mutandis*, *Musayev e altri c. Russia*, nn. 57941/00, 58699/00 e 60403/00, § 193, 26 luglio 2007, e *Solomou e altri* succitata, § 101), decide di concedere 10 000 EURO al settimo ricorrente, 5 000 EURO a ciascuno degli altri sei ricorrenti come pure congiuntamente agli eredi dell'ottavo ricorrente.

B. Spese

142. Senza produrre alcun giustificativo a sostegno della loro domanda, i primi cinque ricorrenti sollecitano “la condanna dello Stato italiano al pagamento delle spese di questa procedura, secondo le regole abituali e in modo che sia giusto”. Sempre senza produrre documenti a sostegno, gli ultimi tre ricorrenti domandano il rimborso delle spese affrontate sia a livello interno che a livello europeo.

143. Il Governo ritiene che queste domande non siano state sostenute e debbano pertanto essere respinte.

144. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo nella misura in cui vengano provate la loro realtà, la loro necessità e la ragionevolezza del loro tasso. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento giustificativo a sostegno della loro domanda di rimborso. La Corte di conseguenza decide di respingerla (*Sulejmanovic c. Italia*, n° 22635/03, § 59, 16 luglio 2009).

C. Interessi moratori

145. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Dichiara* che gli eredi dell'ottavo ricorrente hanno la qualità per proseguire la seguente procedura in sua vece;
2. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
3. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'aspetto materiale dell'articolo 2 della Convenzione;

4. *Dichiara* che vi è stata violazione degli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 2 della Convenzione ;
5. *Dichiara* che non è necessario esaminare i motivi di ricorso relativi agli articoli 5, 6 e 8 della Convenzione;
6. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto dovrà versare, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
 - i. 10 000 EUR (diecimila euro) per danno morale al settimo ricorrente ;
 - ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) per danno morale a ciascuno degli altri sei ricorrenti oltre che congiuntamente agli eredi dell'ottavo ricorrente ;
 - iii. ogni ammontare che può essere dovuto a titolo di imposta su dette somme;
 - b) che a decorrere dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento, queste somme dovranno essere maggiorate di un interesse semplice ad un tasso pari a quello della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumento di tre punti percentuali;
7. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 dicembre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto

Françoise Tulkens
Presidente

La presente traduzione è stata curata dagli esperti linguistici Martina Scantamburlo (paragrafi 1-79) e Rita Carnevali (dal paragrafo 80 alla fine).